

## **Decisioni del Consiglio di Stato – Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale**

<b>PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE CONTRASSEGNO</b> CONFONDIBILITÀ	<b>Pag. 1-4</b>
<b>RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI</b> LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI - INDEROGABILITÀ	<b>Pag. 5-9</b>
<b>CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI</b> MANCATO DEPOSITO - EFFETTI	<b>Pag. 10-12</b>
<b>ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA</b> MOMENTO DI PRESENTAZIONE	<b>Pag. 13-14</b>
<b>DELEGATI MANCATA</b> - INDICAZIONE EFFETTI	<b>Pag. 15</b>
<b>DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO</b> - FORMA	<b>Pag. 16</b>
<b>PROGRAMMA AMMINISTRATIVO</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</b> VERBALIZZAZIONE -PRESENTAZIONE	<b>Pag. 18-19</b>
<b>MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE</b> PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE	<b>Pag. 20</b>
<b>AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA</b> - NON È NECESSARIA	<b>Pag. 21</b>
<b>ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</b> - MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE	<b>COMPETENZE IN Pag. 22-26</b>
<b>PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO</b> RECANTE LE CANDIDATURE	<b>Pag. 27</b>
<b>ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI</b> – EFFETTI	<b>Pag. 28</b>
<b>RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI</b> LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE	<b>Pag. 29</b>
<b>ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'U.E. NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE</b> - PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE	<b>TERMINE Pag. 30-31</b>

## **CONTRASSEGNO CONFONDIBILITÀ**

### **CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 agosto 1976, n. 1150**

*Dal testo della decisione:* « L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

*Massima:* « L'art. 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

### **CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1999, n. 344**

*Massima:* « Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa. »

### **CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 17 luglio 2000, n. 3922**

*Massima:* « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

### **CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2005, n. 6192**

*Dal testo della decisione:* « Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »

## **CONTRASSEGNO DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA**

### **CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 luglio 1994, n. 732**

*Dal testo della decisione:* « La disposizione di cui all'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale "la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa", siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale. »

*Massima:* « La norma di cui all'art. 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »

**CONTRASSEGNO**  
**DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO**  
**DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 17 luglio 2000, n. 3922**

*Massima:* « È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

**CONTRASSEGNO**  
**DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI**  
**DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO**

**CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria**  
**Decisione 17 dicembre 1996, n. 24**

*Massima:* « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 25 maggio 1998, n. 688**

*Massima:* « Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 18 giugno 2001, n. 3212**

*Massima:* « È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »

**CONTRASSEGNO**  
**MODALITÀ DI APPOSIZIONE**  
**DESCRIZIONE GRAFICA**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 14 novembre 2006, n. 6683**

*Dal testo della decisione:* « La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985].

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che « il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto »].

*Massima:* « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »

**CONTRASSEGNO**  
**MODALITÀ DI APPOSIZIONE**  
**CONTRASSEGNO INCOLLATO**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 6 febbraio 2007, n. 482**

*Dal testo della decisione:* « L'art. 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. [In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]. »

**CONTRASSEGNO**  
**SOSTITUZIONE**  
**EFFETTI**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 27 giugno 2001, n. 3510**

*Massima* « Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**INDEROGABILITÀ**

CORTE COSTITUZIONALE

**Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83**

*Dal testo della sentenza:* « La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si

dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale. »

*Massima* « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

*RATIO* DEGLI ARTICOLI 28 E 23

DEL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960

VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

**Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087**

*Massima* « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. »

[ Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA  
DEI CANDIDATI**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

**Decisione 14 novembre 2006, n. 6683**

*Dal testo della decisione:* « L'art. 28, terzo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835 ), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

## **RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI  
RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI  
DAL MINISTERO DELL'INTERNO  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150**

*Massima:* « L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187**

*Dal testo della decisione:* « La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

## **RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI  
CONDIZIONI  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 4 marzo 2005, n. 856**

*Dal testo della decisione:* « La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difformi dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

Tuttavia, la cucitura con punti metallici 'omega' non costituisce garanzia dell'unità ed indivisibilità dell'elenco. »

*Massima:* « I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011**

*Dal testo della decisione:* « È in contrasto con il disposto dell'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ruscata, ai sensi dell'art. 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]. »

*Massima:* « La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 7 novembre 2006, n. 6545**

*Massima:* « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553 ]

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**FOGLI MOBILI**

**FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO**

**E /O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI**

**E /O DEI DEL TIMBRO TRASVERSALE**

**DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 3 marzo 2005, n. 835**

*Dal testo della decisione:* « L'art. 32, ma l'argomento vale con ogni evidenza anche per l'art. 28 del testo unico, laddove detta un'accurata disciplina delle modalità di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti

inquadabili nella categoria giuridica delle così dette "forme sostanziali" [...] o "vincolate". [...] In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio alcuno al principio di strumentalità, che invece postula logicamente la concreta praticabilità di una valida condotta procedurale alternativa.

In ragione di quanto precede non può allora ascriversi alcun valore alla pretesa degli appellanti di essere ammessi a provare l'effettiva conoscenza da parte dei sottoscrittori dei nominativi dei candidati inseriti nella lista; (...) da tale preclusione procedimentale deriva un'analoga limitazione ai poteri cognitori del giudice in sede processuale: le immanenti esigenze di coerenza e di razionalità del sistema si frappongono, infatti, alla possibilità che il giudice amministrativo ricostruisca in via autonoma, siccome preteso invece dagli appellanti, il reale atteggiamento psichico dei sottoscrittori della lista, essendo quest'ultimo un elemento di cui la stessa normativa stigmatizza l'assoluta irrilevanza giuridica, fissando un preciso limite all'altrimenti libero dispiegarsi del principio inquisitorio comune a tutti i procedimenti amministrativi. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187; 23 settembre 2005, n. 5011 ]

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985**

*Dal testo della decisione:* « In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte ( rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale ), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all' art. 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [ c fr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene

alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari ».

*Massima:* « La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza

nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE**  
**SOLO SU ALCUNI FOGLI**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528**

*Dal testo della decisione:* « In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo. »

*Massima:* « È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**MODIFICA ALL'ELENCO DEI CANDIDATI**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 22 gennaio 1987, n. 19**

*Massima:* « La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE**  
**EFFETTI**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 5 luglio 2006, n. 4253**

*Dal testo della decisione:* « La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell'intera lista con i candidati ivi identificati. [...] Pertanto, tranne l'ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione ( ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno ) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista.

Di conseguenza, deve ritenersi che l'errata trascrizione, nella lista, del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura, atteso che la sottoscrizione sui modelli contenenti quei dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendevano presentare quei candidati e non altri.

[Fattispecie relativa a una mancata corrispondenza tra il cognome e la data di nascita del candidato inserito nella lista (Mesca Pietro nato il 19 luglio 1980) e il cognome e la data di nascita del candidato che ha accettato la candidatura (Nesca Pietro nato il 29 settembre 1967 )]. »

*Massima:* « L'errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura. »

**RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**  
**MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 29 gennaio 1996, n. 111**

*Massima:* « È legittima l'esclusione di un gruppo di candidati alle elezioni provinciali la cui sottoscrizione sia avvenuta su fogli separati privi dell'indicazione del collegio per il quale i candidati sono stati presentati e le cui firme sono state autenticate in tempi e luoghi diversi da quelli dell'autenticazione del modello principale completo di ogni indicazione. »

**CERTIFICATI DI ISCRIZIONE  
NELLE LISTE ELETTORALI**

**MANCATO DEPOSITO**

**EFFETTI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 28 aprile 1999, n. 505**

*Massima:* « La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria**

**Decisione 30 novembre 1999, n. 23**

*Dal testo della decisione:* « A norma dell'art. 32 del testo unico 16

maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento. »

*Massima:* « Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato. »

**AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**SOGGETTI AUTORIZZATI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 31 maggio 2007, n. 2817**

*Massima:* « È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. »

**AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**FIRMA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 7 novembre 2006, n. 6545**

*Massima:* « Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

[Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione]. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 31 maggio 2007, n. 2817**

*Massima:* « Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello. »

**AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 29 giugno 1979, n. 470**

*Dal testo della decisione:* « La formalità dell'autenticazione contemplata dalle disposizioni in esame non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire – nell'interesse pubblico – con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. La mancanza o l'irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non una mera

irregolarità, che può essere eliminata retroattivamente mediante un'operazione di rettifica, ma la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature cui accede. [...] La nullità sopra descritta perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purché tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine – di indubbia natura perentoria – stabilito dal citato art. 28, penultimo comma. »

*Massima:* « La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della liste, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 6 marzo 1990, n. 263**

*Dal testo della decisione:* « La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ( cui rinvia il successivo art. 32, quarto comma ), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà ( *recte*: onerosità ), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...] La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista. »

*Massima:* « La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria. »

**AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**MANCATA INDICAZIONE**

**DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 29 settembre 1994, n. 1061**

*Dal testo della decisione:* « L'omissione della data di autenticazione, prescritta dall'art. 20, terzo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ( cui fa rinvio l'art. 14, secondo comma, della legge n. 53 del 1990 ), non costituisce una mera irregolarità, dal momento che l'art. 14, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone espressamente che "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature", e l'indicazione della data di autenticazione è indispensabile per verificare l'osservanza di tale disposizione. »

*Massima:* « La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni. »

**AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**MANCATA INDICAZIONE**

**DELLA QUALIFICA RIVESTITA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 17 luglio 2000, n. 3923**

*Dal testo della decisione:* « È legittima l'esclusione della lista nel caso di autenticazione delle firme priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge (data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio ), salva la firma di chi autentica, in quanto l'irregolarità commessa impedisce il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato. Del resto l'attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità del soggetto che lo rende idoneo, secondo la legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui si dicono svolti. »

*Massima:* « È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore. »

## **AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME  
DEL SOGGETTO AUTENTICANTE**

**MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 14 dicembre 1989, n. 846**

*Massima:* « Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 6 marzo 2006, n. 1074**

*Dal testo della decisione:* « La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione ( "davanti a me x y ..." ), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune. »

*Massima:* « È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale ».

## **AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE**

**MODALITÀ**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 18 giugno 2001, n. 3212**

*Massima:* « Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte: - senza indicazione delle modalità di identificazione;

- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;

- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 15 aprile 2004, n. 2152**

*Massima:* « L'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale. »

## **ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**MOMENTO DI PRESENTAZIONE**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 3 maggio 1983, n. 134**

*Massima:* « È illegittima, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione di una lista perché presentata prima della dichiarazione di accettazione delle candidature, ma nel rispetto dell'ordine logico del procedimento e del termine perentorio di legge. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 15 aprile 2004, n. 2152**

*Dal testo della decisione:* « Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732 ]. »

*Massima:* « È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 31 maggio 2007, n. 2817**

*Massima:* « È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste. »

## **ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**EFFETTI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 14 dicembre 1989, n. 846**

*Dal testo della decisione:* « In forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. Il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati.

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 aprile 1999, n. 505 ]. »

*Massima:* « La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[Fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]. »

## **ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**RINUNCIA ALLA CANDIDATURA**  
**COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 7 settembre 1989, n. 526**

*Massima:* « In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384**

*Dal testo della decisione:* « La rinuncia alla candidatura ( atto contrario all'accettazione ), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata ) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste. »

*Massima:* « È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione. »

## **ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»**

**RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990  
ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. 267 DEL 2000  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 22 gennaio 2003, n. 255**

*Dal testo della decisione:* « L'essersi riferiti i candidati [...], in sede di accettazione delle candidature, al fatto di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, correttamente è stato letto, dalla sottocommissione elettorale circondariale, come equivalente del riferimento all'art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto anche delle modifiche apportate dalla legge n. 475 del 13 dicembre 1999. [...]

Una volta indicata, del resto, la norma di base, cioè l'art. 15 della legge n. 55 del 1990, ogni ulteriore indicazione modificativa assume carattere del tutto pleonastico e irrilevante, a meno che non emerga con certezza che l'indicazione di un testo normativo e non delle successive modifiche ad esso apportate costituisca indice di una precisa e consapevole scelta dell'interessato, correlabile ad atti o fatti interessanti la sua persona.

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]. »

*Massima:* « È illegittima l'esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, anziché dall'art. 58 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. »

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»  
MANCANZA — NON SANABILITÀ  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 17 maggio 1996, n. 574**

*Dal testo della decisione:* « La norma (art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostituito *in parte qua* dall'art. 2 della 18 gennaio 1992, n. 16) prevede la presentazione, insieme con la lista, di una dichiarazione autentica di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il tenore testuale della disposizione [...] è dunque chiaro nel richiedere la contestualità formale tra dichiarazione di accettazione e dichiarazione che non ostino condizioni all'accettazione medesima [...]. La dichiarazione è incompleta, e non semplicemente irregolare, se non contiene la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

L'omissione è testualmente sanzionata con la eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione [...].

D'altra parte la legge prevede che la possa procedere all'ammissione di nuovi documenti, ma non consente l'integrazione delle dichiarazioni di accettazione mediante la presentazione *ex novo* delle dichiarazioni che i candidati non si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 55. »

*Massima:* « La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, depennamento del candidato dalla lista. »

## **DELEGATI**

### **MANCATA INDICAZIONE**

#### **EFFETTI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 4 marzo 2002, n. 1271**

*Massima:* « L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse. »

## **DELEGATI**

### **DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE**

#### **POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 18 giugno 1996, n. 731**

*Massima:* « Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio. »

## DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

### FORMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

*Dal testo della decisione:* « Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata. »

*Massima:* « Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

*Dal testo della decisione:* « In caso di carenza della dichiarazione prevista dall'art. 3 - bis della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, destinata ad esplicitare la volontà delle liste di collegarsi con il candidato sindaco, è legittima la decisione della commissione elettorale circondariale di non ammettere la candidatura del candidato alla carica di sindaco e delle liste, dovendosi confermare che, nella materia elettorale, lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza [...] e dovendosi ritenere l'insufficienza di una volontà soltanto desumibile *aliunde*, in assenza dell'adempimento prescritto sia dalla legge regionale che dalla legge nazionale. »

[Fattispecie relativa ad elezioni comunali nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia].

*Massima:* « In materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta una garanzia indispensabile. Pertanto la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile *aliunde*. »

## **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 6 luglio 1994, n. 732**

*Massima:* « La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio ) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento ( che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 25 maggio 1998, n. 688**

*Massima:* « È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità. »

## **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE VERBALIZZAZIONE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 11 febbraio 1999, n. 165**

*Massima:* « Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità. »

## **MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 24 febbraio 1999, n. 209**

*Massima:* « Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 12 aprile 2001, n. 2297**

*Massima:* « Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271**

*Dal testo della decisione:* « Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge. »

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

*Massima:* « Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificarne l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 12 novembre 2002, n. 6273**

*Massima:* « Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali. »

## **MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 2 aprile 2003, n. 1706**

*Dal testo della decisione:* « Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale ), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori ( che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali ). »

*Massima:* « Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati. »

## **MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE**

**PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
A UN UFFICIO NON COMPETENTE  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998**

*Massima:* « Ai sensi dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse. »

## **MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE**

**INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 10 aprile 1991, n. 515**

*Massima:* « È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 7 marzo 2001, n. 1343**

*Dal testo della decisione:* « Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge. »

*Massima:* « Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998**

*Dal testo della decisione:* « Il termine fissato dall'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ha carattere perentorio,

attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette deroga solo nel caso di rappresentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria. »

*Massima:* « L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria. »

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA  
DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA**

**NON È NECESSARIA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 4 febbraio 1997, n. 138**

*Dal testo della decisione:* « La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano ) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista.

Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento. »

*Massima:* « In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista. »

**ESAME DELLE CANDIDATURE  
DA PARTE DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI  
ELETTORALI CIRCONDARIALI  
IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE  
DELLE CANDIDATURE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448**

*Dal testo della decisione:* « L'art. 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[Consiglio di Stato, 1ª Sezione, parere 25 febbraio 1964, n. 344]

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato art. 25, per il quale ‘il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività’, deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. »

*Massima:* « La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923]

**COMPONENTI SUPPLENTI  
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
CIRCONDARIALE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989**

*Massima:* « Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi. »

**DOVERE DI ASTENSIONE  
DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
CIRCONDARIALE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 luglio 1994, n. 732**

*Dal testo della decisione:* « Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa

svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione. »

*Massima:* « È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta. »

## **OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **OPERA DI CONTROLLO**

#### **CONTENUTO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 13 giugno 1980, n. 581**

*Dal testo della decisione:* « È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale ), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso art. 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa. »

*Massima:* « La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. »

## **OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **ACCERTAMENTO E SANATORIA DI VIZI FORMALI**

#### **INIZIATIVA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 13 giugno 1980, n. 581**

*Massima:* « L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista. »

## **OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**

**Decisione 28 gennaio 2005, n. 187**

*Dal testo della decisione:* « Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle

sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate 'istruzioni' ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti. In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'art. 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo art. 32. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

**CAUSE DI INCANDIDABILITÀ,  
DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 13 settembre 1999, n. 1052**

*Massima:* « La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338**

*Dal testo della decisione:* « La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragione di ineleggibilità (ordinaria ) e [...] le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338**

*Dal testo della decisione:* « L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...] Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato in eleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale. »

*Massima:* « Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 – a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 – non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

**CASO DI SPECIE  
DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA  
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 2 luglio 2001, n. 3607**

*Massima:* « È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante ( articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione ]. »

**POTERE DI AUTOTUTELA**  
**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 29 gennaio 1996, n. 111**

*Dal testo della decisione:* « In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento; - può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" ( art. 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 26 settembre 1995, n. 1364 ] Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale,

sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità" che (oltre a costituire la *ratio* di una particolare normativa sui giudizi elettorali ) escludono ( ai sensi del primo periodo dell'art. 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, *in re ipsa*, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. »

*Massima:* « Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 22 gennaio 2003, n. 255**

*Dal testo della decisione:* « L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'art. 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'art. 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato

[...]. In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. »

*Massima:* « È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricasazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468 ]

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**  
**Decisione 18 marzo 2004, n. 1432**

*Dal testo della decisione:* « La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. »

*Massima:* « È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali. »

## **IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI**

**CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria  
Decisione 24 novembre 2005, n. 10**

*Massima:* « L'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482**

*Dal testo della decisione:* « Dall'art. 83 /11 del d.P.R. n. 570 del 1960 si desume chiaramente che i ricorsi contro le operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all'ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti.

Vero è che, in tal modo, non c'è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l'ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'esclusione – non essendo praticamente possibile definire il giudizio prima dello svolgimento delle elezioni – sicché, in ogni caso, l'ammissione o l'esclusione della lista, e con esse i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide; e, in definitiva, l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente.

La situazione rimarrebbe la stessa quand'anche, sforzando oltremodo i tempi processuali a scapito del diritto di difesa, il giudizio potesse essere definito in primo grado, con sentenza soggetta ad appello, prima dello svolgimento delle elezioni.

Per di più l'esecuzione dell'eventuale ordinanza cautelare di sospensione o della sentenza di accoglimento del ricorso contro l'esclusione, pronunciata immediatamente prima del giorno fissato per i comizi, imporrebbe il rinvio di questi ultimi. »

## **LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 7 marzo 1986, n. 156**

*Massima:* « In sede di giudizio contro la proclamazione degli eletti in un comune, nel quale si controverte sull'atto di ammissione o di esclusione di una lista, è legittimata passivamente – oltre all'ente di cui trattasi – anche la commissione elettorale circondariale. »

**PERENTORIETÀ  
DEL TERMINE DI AFFISSIONE  
DEL MANIFESTO  
RECANTE LE CANDIDATURE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 26 giugno 1981, n. 293**

*Massima:* « Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni prima delle elezioni, così come disposto dall'art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 28 giugno 2002, n. 3579**

*Dal testo della decisione:* « La necessità che trascorra un termine di quindici giorni tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità. Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263 ]. »

*Massima:* « Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati. »

**ANNULLAMENTO  
DELL' ATTO DI AMMISSIONE  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
EFFETTI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989**

*Massima:* « L'annullamento della deliberazione della commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegittima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464**

*Massima:* « L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione. »

[ In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116 ]

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187**

*Dal testo della decisione:* « L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati. »

**RINNOVAZIONE  
DELLE OPERAZIONI ELETTORALI  
LISTE  
CHE POSSONO ESSERE AMMESSE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817**

*Dal testo della decisione:* « In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate.

Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[ In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212]. »

*Massima:* « In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. »

**ISCRIZIONE DEI CITTADINI  
DI UN ALTRO STATO MEMBRO  
DELL' UNIONE EUROPEA  
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE  
DEL COMUNE ITALIANO  
DI LORO RESIDENZA  
TERMINE PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE  
È POSSIBILE PRESENTARE  
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

*Dal testo della sentenza:* « L'assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all'articolo 32, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono elencati, da 1 a 5, i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e, al comma 4 dello stesso articolo, sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.

L'acquisto del diritto elettorale – questione che qui interessa i trentacinque cittadini comunitari che hanno acquisito, in vari momenti, la residenza nel comune di ... – è ipotesi presa in considerazione espressamente dal d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223 / 1967.

L'ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all'acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per cessazione di cause ostative e l'articolo 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l'articolo 32- *bis*, la commissione elettorale circondariale “dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato”, anche decorso il termine suddetto.

Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 32- *bis*, ad un momento posteriore: “entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione”.

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso dei trentacinque cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla commissione circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l'articolo 32- *bis*, ma è pacifico che la residenza nel comune di ... da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale.

Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio

fondamentale del “diritto (dovere civico) di voto” in relazione al quale l'iscrizione nelle liste avrebbe “mero valore ricognitivo e giammai costitutivo” in quanto il diritto al voto “trova fonte diretta” nell'articolo 48 della Costituzione e nelle norme di attuazione.

L'assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento atteso che, se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l'altrettanto fondamentale esigenza, insita anch'essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, e, in particolare, l'articolo 3 del d.lgs. n. 197 / 1996

che consente l'iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l'articolo 32 - bis del d.P.R. n. 223 / 1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquisito il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della *par condicio* voluto dalla Costituzione della Repubblica.».

*Massima:* « Ha carattere perentorio il termine del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (1) – previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 (2) – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del medesimo d.lgs. (3) e istituita presso il comune medesimo.

Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

(1) – Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(2) – Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197: « 1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) – Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197: « 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati "cittadini dell'Unione" – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.».